



EUROPEAN COMMISSION  
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Directorate B – Sustainability

Brussels  
PP/nb/agri.b.4(2022)901254

La ringrazio per la sua email<sup>1</sup> del 14 Dicembre 2021 relativa all'eventuale obbligo di registrare l'acquisto e l'uso di prodotti acquistati ed utilizzati per l'orto familiare coltivato per il consumo proprio da parte di un viticoltore biologico.

In primo luogo, sulla base delle informazioni fornite nella sua email, presumo che la parcella di terreno utilizzata come orto familiare non sia inclusa nella superficie agricola certificata dell'azienda soggetta ai controlli di cui al Regolamento (UE) 2018/848<sup>2</sup> concernente la produzione biologica.

Il Regolamento non disciplina la presenza di orti familiari per l'autoconsumo, l'organismo di controllo competente nell'ambito del sistema di certificazione biologica deve decidere in merito alla questione in funzione delle misure precauzionali adottate dal produttore per separare la gestione del proprio orto familiare da quella dell'azienda agricola biologica.

Desidero tuttavia richiamare la Sua attenzione sull'importanza dell'orto familiare non-biologico e sulla sua eventuale vicinanza alle parcelle in produzione biologica, in relazione a potenziali problemi di deriva da trattamenti fitosanitari, nonché sull'eventuale presenza in azienda di prodotti fitosanitari e/o fertilizzanti non ammessi nella produzione biologica che, se acquistati per l'orto familiare, non dovrebbero essere immagazzinati in azienda in conformità al punto 7.2. dell' allegato III del Regolamento (UE) 2018/848 che recita: «*Nelle unità destinate alla produzione vegetale e animale biologica o in conversione non è consentito il magazzinaggio di prodotti o sostanze utilizzati come mezzi tecnici diversi da quelli autorizzati a norma degli articoli 9 e 24 per l'uso nella produzione biologica.*»

Inoltre, l'articolo 28 prevede che gli operatori adottino tutte le misure precauzionali per evitare la contaminazione e l'articolo 39 paragrafo (1) lettera (a) del Regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che "1. *In aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 15 del*

<sup>1</sup> ARES(2022)170525

<sup>2</sup> [Regulation \(EU\) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation \(EC\) No 834/2007 \(OJ L 150, 14.6.2018, p. 1\)](#)

*regolamento (UE) 2017/625, gli operatori e i gruppi di operatori: a) tengono registrazioni per dimostrare la loro conformità al presente regolamento../.. ”.*

Sulla base delle informazioni riportate nella sua lettera, concludo che la registrazione dell'acquisto e dell'uso di prodotti acquistati e utilizzati per l'orto familiare non biologico coltivato per il proprio consumo da un operatore vitivinicolo biologico non è richiesta dal regolamento dell' UE sulla produzione biologica. Tuttavia, l'operatore vitivinicolo biologico dovrebbe tenere conto dei rischi di contaminazione da parte di prodotti e sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica eventualmente derivanti dalla presenza dell'orto familiare non biologico e l'organismo di controllo dovrebbe consigliare all'operatore di adottare tutte le misure necessarie per evitare tale contaminazione. La prego di notare che le autorità competenti sono responsabili di assicurare il rispetto della normativa europea sul biologico.

Il presente parere è formulato sulla base dei fatti esposti nella Sua e-mail del 14 dicembre 2021 ed esprime il parere dei servizi della Commissione e non impegna la Commissione europea. In caso di controversia vertente sul diritto dell'Unione, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea attribuisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza ultima ad interpretare in via definitiva il diritto dell'Unione applicabile.

Distinti saluti,

